



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 7 DEL 15/02/2019

OGGETTO:	Carnevale di Fano 2019 - divieto uso di ombrelli per la raccolta del getto di dolciumi e bombolette spray - divieto di vendita di super alcolici e di bevande in contenitori di vetro o lattine .
-----------------	---

IL VICE SINDACO

DATO ATTO che nei giorni 17 e 24 febbraio e 3 marzo 2019 p.v. è previsto lo svolgimento del CARNEVALE DI FANO edizione 2018;

RILEVATO che nel corso delle sfilate dei carri allegorici -evento di massimo richiamo di pubblico in ordine al carnevale cittadino- si procede tradizionalmente al "getto" indifferenziato di dolciumi sulla folla;

DATO ATTO che soventemente numerose persone fanno uso di ombrelli aperti impugnati in modo inverso tramite il puntale atti a raccogliere il getto dei dolciumi;

RILEVATO che, nel corso degli ultimi anni, per ragioni di sicurezza a salvaguardia dell'integrità fisica degli spettatori si è cercato di correggere tale abitudine all'uso improprio degli ombrelli tramite la realizzazione dell'uso di appositi contenitori di cartone di cui si sollecita l'uso esclusivo;

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio scorretto degli ombrelli a salvaguardia della salute delle persone e specialmente dei bambini; tali ombrelli, infatti, vengono usati imprudentemente in un contesto di concitazione competitiva nella conquista dei dolciumi gettati dai carri e possono arrecare danni alle persone specialmente per contusioni al volto determinate dall'estremità delle bacchette (stecche);

RITENUTO pertanto di garantire al pubblico presente alle sfilate dei carri allegorici condizioni di maggiore sicurezza possibile pur nella tipicità storica dell'evento carnevalesco e dell'animazione popolare che lo connota nel momento del "getto";

DATO ATTO inoltre che persiste anche l'abitudine nell'ambito delle manifestazioni carnevalesche dell'uso di bombolette spray che emettono sostanze schiumogeni e/o filanti;

RILEVATO che l'uso di tali sostanze rende il manto stradale scivoloso con potenziale pericolo per i pedoni;

VISTO inoltre il verbale della CPVLPS del 06/02/2019 in atti ente con p.g.n.8944 del 07/02/201 con cui si richiede, il divieto di vendita di super alcolici e di bevande in contenitori di vetro e lattina, all'interno dell'area interessata alla manifestazione;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la D.G. n. 52/2019;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

VISTE le note della Prefettura di Pesaro Urbino 11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002 e 24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata in data 14/02/2019 alla Prefettura di Pesaro Urbino la quale ha riscontrato la stessa informalmente;

ORDINA

- **E' fatto divieto di usare ombrelli per la raccolta del "getto" di dolciumi nel corso delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Fano 2019 previste per i giorni 17, 24 febbraio e 3 marzo 2019 (nonché per eventuali date successive di recupero per eventi atmosferici avversi);**
- **E' fatto divieto di usare bombolette spray durante tutte le manifestazioni pubbliche relative al Carnevale di Fano 2019 inclusa la sfilata dei carri allegorici;**
- **E' fatto divieto dall'inizio ufficiale della sfilata allegorica e sino al termine della stessa (ore 15, 00- ore 19,00) di vendita, mescita e/o consumo di bevande super alcoliche all'interno delle aree pubbliche od aperte al pubblico come perimetrare per lo svolgimento della manifestazione della sfilata dei carri allegorici;**
- **All'interno del suddetto perimetro e per il periodo temporale sopra indicato è vietato anche il possesso ovvero la detenzione ovvero l'uso di bottiglie di vetro e/o lattine; si precisa che è consentito agli esercizi commerciali la somministrazione e la mescita di bevande in genere solo in contenitori di plastica.**

I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bisdel D.Lgs.n.267/2000.

DISPONE

1. che il Corpo di Polizia Municipale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;
2. di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza;
3. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- Questura di Pesaro e Urbino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei Carabinieri di Fano;
- Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
- Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano.

4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

IL VICE SINDACO
Stefano Marchegiani

La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seg. del D.Lgs.n.82/2005.